

APPELLO 4/2014
ITA 12984 c/ 254 e 288

RAVENNA YACHT CLUB – 32° CAMPIONATO D'INVERNO

4^a prova del gruppo “Vele bianche”

ITA 12984 c/ 254 e 288

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Eugenio Torre (Presidente), Marco Alberti, Fabio Donadono (componenti), Giuseppe Russo e Anna Maria Bonomo (componenti supplenti) ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello presentato, dall'imbarcazione ITA 12984 “Serenissima” che ha impugnato la decisione del Comitato per le Proteste del 26 gennaio 2014, con la quale è stata squalificata dalla 4^a prova del 32° Campionato d'Inverno organizzato dal Ravenna Yacht Club, disputata il 26 gennaio 2014, per aver violato la regola 18.2 (b).

Preliminarmente questa Giuria rileva che l'appellante indica una delle imbarcazioni coinvolte con il numero di mascone “264”, laddove quello esatto, come riportato nella decisione, è “254” e corrisponde all'imbarcazione denominata “Itaca.”

Con l'impugnazione ITA 12984 “Serenissima” ha esposto che:

“1) Durante il corso della prova n. 4 l'unità appellante ITA 12984 stava raggiungendo la boa di poppa ingaggiata all'interno di ITA 264 all'ingresso di zona. ITA 288, libera dalla poppa alla zona, ingaggiava all'interno di ITA 12984 già dentro la zona chiedendo acqua. L'appellante si è trovata quindi ingaggiata tra le altre due imbarcazioni.

2) In tale situazione la barca sottovento (264), anziché poggiare al fine i lasciare spazio all'appellante per manovrare e dare acqua a ITA 12984 e a ITA 288, ha orzato, restringendo ulteriormente lo spazio tra le barche e impedendo all'appellante di manovrare e dare acqua alla barca 288.

3) A causa di tale errata manovra l'appellante e la barca 288 si sono urtate e l'appellante ha subito gravi danni allo scafo.

4) L'appellante quindi presentava tempestiva protesta contro le altre due barche coinvolte

5) Anche Ita 288 compilava il modulo di protesta

6) La giuria di Regata respingeva la protesta di ITA 12984 contro ITA 264 e accoglieva quella di ITA 288 contro ITA 12984, squalificandolo dalla prova n. 4 disputata.”

Avverso tale decisione ITA 12984 “Serenissima” ha evidenziato vizi della procedura della protesta e della decisione, eccependo:

- 1) che le firme di ricevuta dei moduli delle due separate proteste, poi riunite, si presentano difformi;
- 2) la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti;
- 3) la mancata possibilità di leggere la protesta presentata nei propri confronti e di prepararsi adeguatamente;

- 4) la diversità sia del modulo di protesta che della decisione rispetto a quanto esibito alla fine della regata;
- 5) *“che non è chiaro che tipo di reclamo la 288 abbia inteso proporre con il modulo non essendo indicato a quale titolo (protesta o riparazione) esso sia stato compilato”*;
- 6) l'errata valutazione di fatti ed errata applicazione della regola 18.2 (b), in quanto l'appellante non aveva alcuna possibilità di evitare una collisione;

Le imbarcazioni 288 “Gradisca” e 254 “Itaca”, ed il Presidente del Comitato per le Proteste hanno fatto pervenire le rispettive osservazioni. il Presidente del C.p.P. ha illustrato la regolarità dello svolgimento della procedura di ricevimento e discussione delle due proteste riunite. L'appellante ha replicato a tali osservazioni.

In merito ai motivi di appello questa Giuria osserva:

- 1) La circostanza che i due moduli di protesta, quello presentato da ITA 12984 “Serenissima “ e quello da 288 “Gradisca”, non riportino un'identica firma di ricezione non inficia la procedura, tanto più che non viene contestato né il ricevimento, né l'orario.
- 2) La circostanza che non siano stati verbalizzati gli esiti della fase istruttoria non determina alcun vizio in quanto:
 - a) - Il Regolamento di Regata non prescrive che vengano raccolte per iscritto le dichiarazioni delle parti e dei testimoni.
 - b)-Anche l'appendice M, espressamente da considerarsi “raccomandazione”, nulla raccomanda in merito alla raccolta per iscritto delle dichiarazioni delle parti e delle deposizioni dei testi; benvero l'unica volta in cui è previsto l'uso del verbo “scrivere” riguarda la regola M3.3 (*mettere per iscritto i fatti accertati*)
 - c) - l'Autorità nazionale, cioè la FIV, può modificare, in base alla regola 86.1(a) RRS, le regole del Regolamento di regata riguardanti le udienze del Comitato per le Proteste; la Normativa FIV, non compresa tra le Prescrizioni FIV al Regolamento di regata, non rientra di per sé tra le “Regole” nel senso della Definizione del RRS; beninteso, la Normativa FIV resta vincolante per i soggetti destinatari delle singole disposizioni, tuttavia, per quanto interessa in questa sede, gli obblighi previsti dalla Normativa FIV per i Comitati per le Proteste non modificano le “procedure” contemplate dalle “regole”, la cui violazione determina un automatico annullamento da parte della Giuria di appello; nel contempo le omissioni in questione del Comitato per le Proteste espongono il giudizio di primo grado a contestazioni e censure che non sarebbero altrimenti ammissibili in presenza di una regolare verbalizzazione dell'udienza, idonea a rendere certo ed inoppugnabile, alla stessa stregua dei “fatti accertati” ex regola 70.1(a), l'adempimento di determinate formalità compiute in contraddittorio con le parti e nell'osservanza dei rispettivi diritti di difesa, quali in particolare il rispetto di adeguati termini a difesa e la concessione della possibilità di interrogare e di controinterrogare tutti i testimoni e di presentare tutte le proprie prove ammissibili a norma del vigente Regolamento di regata.

In conclusione, solo in caso di una sostanziale violazione dei diritti di difesa della parte in un'udienza, quali attualmente descritti nel Regolamento di regata, si produce un vizio insanabile di procedura, per gli

effetti previsti dalla regola 70.1(a) RRS, il quale travolge necessariamente la decisione.

Nella presente vicenda non si rileva alcuna violazione del diritto di difesa dell'appellante, che ha assistito all'intero svolgimento della discussione della protesta, potendo interrogare le altre parti ed illustrare la propria ricostruzione dei fatti; né si può ritenere che l'appellante non abbia avuto un ragionevole tempo per prepararsi, in quanto non ha affermato di averlo richiesto.

Sempre in relazione a questo motivo di appello, va osservato che con la memoria finale l'appellante afferma “ *si richiamano le Regole di cui alla Sezione B come pure alcune precedenti decisioni di Codesta Ill.ma Giuria nelle quali essa ha rilevato come la redazione del verbale dal quale risultino tutte le fasi dello svolgimento del procedimento scaturito da una protesta sia determinante ai fini dell'accertamento dei fatti non potendo diversamente la Giuria di Appello conoscere compiutamente il fatto, con conseguente annullamento delle decisioni impugnate (Cfr. Appello 04/2012; Appello 17/2012 – Caso 10/2012 – Appello 19/2012 – Caso 21/2010).*” Tuttavia le sopra indicate decisioni di questa Giuria si riferiscono a vicende ben diverse (4/2012 mancanza di una protesta scritta; 17/2012 mancato svolgimento di una regolare udienza a seguito di richiesta di riapertura; 10/2012 utilizzo di una deposizione senza rispettare il diritto di difesa delle parti; 19/2012 mancata compilazione delle parti relative alla validità della protesta; 21/2010 richiesta di riparazione senza lo svolgimento di un'udienza).

Nella vicenda de qua la protesta è stata istruita con la partecipazione all'udienza di tutte le parti coinvolte ed i fatti accertati sono stati messi per iscritto.

- 3) Con il gravame si sostiene: “*all'appellante non è stato dato modo di leggere la protesta contro di lui presentata da ITA 288 e di prepararsi adeguatamente all'udienza*”, tuttavia con il successivo motivo l'appellante lamenta di aver riscontrato difformità della protesta esibita a fine regata e, quindi, quantomeno ha avuto la possibilità di esaminare la protesta; in ogni caso non risulta che l'appellante abbia richiesto al C.p.P. del tempo ragionevole per prepararsi all'udienza (Reg. 63.2), né, tantomeno, risulta che il C.p.P. abbia negato tale possibilità.
- 4) L'appellante afferma che quando ha ricevuto dal Circolo organizzatore gli atti della protesta per proporre l'appello “*si è anche accorto che il modulo presentato dalla 288 era completamente diverso da quello che gli era stato esibito alla fine della regata*”. Questi aspetti sfuggono al sindacato della Giuria d'appello per cui si ritiene di inoltrare gli atti al Procuratore federale per le eventuali valutazioni di competenza.
- 5) La circostanza che il protestante 288 non abbia contrassegnato nel modulo di protesta la casella riguardante la voce “*Protesta barca contro barca*” non inficia la protesta, tenuto conto che nel modulo è stata riportata l'infrazione ad una regola e descritto l'incidente, con l'indicazione delle imbarcazioni coinvolte. In ogni caso la reg. 61.2 prescrive unicamente la descrizione dell'incidente, in quanto gli altri requisiti possono essere regolarizzati prima dell'udienza, nel caso dell'indicazione del protestato, o anche durante l'udienza, per i rimanenti requisiti quali la regola violata e il nome del rappresentante della barca protestante.

- 6) In merito ai vizi della decisione, questa Giuria rileva che l'appellante prospetta una diversa versione dei fatti, rispetto a quelli accertati nel corso della discussione della protesta e posti a base della decisione.

Infatti l'appellante afferma che *“al momento del fatto si trovava nella posizione di barca con diritto allo spazio per cui essa aveva diritto di ottenere spazio dalla 264”*.

Ogni valutazione in merito è preclusa a questa Giuria per effetto della Reg. 70.1 (a) che impedisce di appellare i fatti accertati.

Questa Giuria ha in più occasioni affermato (v. appello 5/2013) che alla stessa è impedito, per effetto della disposizione di cui alla RR 70.1 (a), di procedere ad un riesame del materiale probatorio raccolto in primo grado così da pervenire ad una ricostruzione dei fatti e della dinamica dell'incidente difformi da quelli accertati dal C.p.P. A tal riguardo, si osserva che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio di attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al C.p.P., giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. I fatti accertati dal C.p.P. divengono così inoppugnabili, a meno che la ricostruzione che di essi vien data non risulti inadeguata, ipotesi questa che non ricorre nel caso in esame.

Spetta, invece, al Giudice di seconda istanza il compito di verificare che il C.d.P. abbia interpretato ed applicato in modo corretto le regole al caso accertato.

Nel caso in discussione il C.d.P. ha stabilito che 288 e 254 sono entrate nella zona ingaggiate con 288 interna. Nello spazio tra le due barche si è inserita ITA 12984, più veloce, che si è ingaggiata all'interno delle tre lunghezze, senza dare spazio alla barca interna 288 che collideva con la boa e con ITA 12984, pur avendo ITA 12984 modo di allargarsi. Il CpP ha anche eseguito un controllo, escludendo il contatto tra ITA 12984 e 254, ed ha fatto proprio il grafico presentato da 288.

La circostanza che l'appellante sia ora in possesso di una foto che riproduce le imbarcazioni nei pressi della boa, è del tutto irrilevante nella presente fase di Appello, in quanto la disponibilità, in un tempo ragionevole, di nuove significative prove può unicamente consentire la possibilità di riapertura dell'udienza avanti il CpP, secondo le modalità prevista dalla Reg. 66.

La ricostruzione dei fatti, così come accertati, appare adeguata e priva di vizi logici. La regola applicata è stata la 18.2(b) che stabilisce che se una barca è libera dalla prua quando raggiunge la zona, la barca libera dalla poppa in quel momento deve, da allora, dare ad essa spazio alla boa. 288 e 254 erano libere dalla prua di ITA 12984 quando hanno raggiunto la zona: ITA 12984, barca libera dalla poppa in quel momento, era tenuta a dare spazio alla boa. A tanto non ha provveduto, provocando anche danni e pertanto anche la decisione impugnata appare immune da alcun vizio e conseguentemente l'appello deve essere rigettato.

E' da aggiungere, ad integrazione della decisione impugnata, che ITA 288 non ha infranto la regola 14 in quanto, dalla dinamica dell'incidente descritta nei fatti accertati, non risulta ragionevolmente possibile per essa di evitare la collisione nel momento in cui è divenuto chiaro che ITA 12984 non avrebbe

dato spazio alla boa,tanto che per allontanarsi da ITA 12984 ha toccato la
boa.

Per questi motivi

la Giuria d' Appello, rigetta l' appello proposto da ITA 12894 e dispone altresì
la trasmissione a cura della Segreteria della presente decisione e degli altri atti
e documenti al Procuratore federale.

Così deciso in Genova il 10 maggio 2014

f.to Eugenio Torre, Presidente Giuria d' Appello
copia conforme all' originale